

A) Giurisprudenza del Consiglio nazionale forense

I. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

112. Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Ricorso C.N.F. - Sopravvenuto esercizio del potere discrezionale di revoca - Carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità.

L'esercizio da parte dell'Ordine territoriale del potere discrezionale di revoca della sospensione cautelare determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2 ottobre 2014, n. 128 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BROCCARDO - P.M. APICE (conf.)

(Dichiara cessata materia contendere sul ricorso avverso delibera C.O.A. Udine 30 marzo 2012 e 10 maggio 2012 - avv. G.S.)

113. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Cancellazione o radiazione dall'Albo - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dal professionista sospeso, cancellato o radiato - Mancanza di *jus postulandi* - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio.

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è atto propriamente impugnatorio che postula l'esercizio dell'attività professionale. Di talché deve ritenersi inammissibile - ed il rilievo di inammissibilità deve sollevarsi d'ufficio - il ricorso che non sia sottoscritto da soggetto legittimato allo ius postulandi dinanzi al C.N.F., come nel caso dell'avvocato sospeso cautelatamente, cancellato ovvero radiato dall'Albo con decisione definitiva.

2 ottobre 2014, n. 131 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. FERINA - P.M. DESTRO (conf.)

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.O.A. Arezzo su istanza iscrizione del 12 ottobre 2012 - dr. M.F.)

114. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere omissivo - Condotta permanente o continuata - Decorrenza del termine - Cessazione della condotta - Fattispecie - Mancato compimento di atti inerenti al mandato ed informazione non veritiera.

Nel caso di condotta protratta nel tempo che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata (nella fattispecie, il C.N.F. ha ravvisato il carattere permanente della condotta dell'avvocato che abbia omesso di dare esecuzione al mandato ricevuto ed abbia fornito informazioni non veritiere relative alla pendenza della lite).

2 ottobre 2014, n. 131 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MARIANI MARINI - P.M. APICE (conf.)

(Rigetta il ricorso avverso decisione C.O.A. Torino del 19 maggio 2010 - avv. A.C.)

115. Procedimento disciplinare - Giudicato disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza penale divenuta definitiva - Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.

Va riformata la decisione disciplinare del C.O.A. territoriale errata per non aver disposto in conseguenza del giudicato penale ex art. 654 c.p.p., pur valutando che l'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale è un dato acquisito soltanto con l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 54 Legge n. 247/2012, la quale prevede (art. 55), altresì, la riapertura del procedimento disciplinare se, per gli stessi fatti per i quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

6 ottobre 2014, n. 133 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. DAMASCELLI - P.M. VELARDI (diff.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Bologna del 23 novembre 2011 - avv. R.M.)

116. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta - Fattispecie - Indebito trattenimento di somme.

In ipotesi di condotta protratta nel tempo, e quindi anche di indebito trattenimento di somme del cliente da parte dell'avvocato, la prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere dalla cessazione della condotta medesima.

9 ottobre 2014, n. 134 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (diff.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Milano 10 novembre 2011 - avv. G.W.C.)

117. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Mancata specifica menzione addebiti - Diritto di difesa dell'incolpato - Violazione - Limiti. Norme deontologiche - Informazione sull'attività professionale - Limiti.

L'inesatta indicazione della norma deontologica violata non può viziare la validità della decisione ove risulti che i fatti contestati sono stati chiaramente indicati nel capo di incolpazione e, pertanto, l'incolpato ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese sui fatti oggetto della contestazione.

Integra la violazione dell'art. 17 del codice deontologico - che inibisce di offrire direttamente le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti - la pubblicità inviata ad una pluralità di soggetti, individuati con l'acquisto di indirizzi di residenza, di prestazioni legali rese presso un sedicente centro di esperti specializzati in materia di conflitti familiari, del quale non sia chiarita la natura giuridica, di cui l'avvocato risulti essere in realtà unico referente ed il suo studio unica sede indicata.

9 ottobre 2014, n. 135 - Pres. f.f. e Rel. MARIANI MARINI - P.M. CENICOLA (diff.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Roma del 4 ottobre 2012 - avv. S.P.)

118. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta - Fattispecie - Indebito trattenimento di somme di proprietà del fallimento.

Ai fini delle prescrizione dell'azione disciplinare, la condotta costituita dal trattenimento o dall'appropriazione di somme di proprietà del fallimento nel quale l'avvocato rivestiva la funzione di Curatore, deve considerarsi una situazione protrattasi nel tempo, che perdura nei suoi effetti fino a che il professionista non l'abbia rimossa. Né, ai fini in questione, assume rilievo la pretesa distinzione tra "l'omesso versamento delle somme sul conto corrente della procedura" e "la mancata restituzione delle somme a suo tempo indebitamente trattenute", trattandosi di ipotesi nella sostanza coincidenti, dovendosi ritenere che il versamento sul conto corrente della procedura, effettuato dopo qualche tempo dall'incasso, non è altro che una restituzione delle somme a suo tempo indebitamente trattenute: e dunque l'omesso versamento è equivalente alla mancata restituzione, ossia all'indebito trattenimento delle somme in questione. Tutte queste condotte integrano violazioni deontologiche di carattere permanente, con la conseguente decorrenza del termine prescrizione a partire dalla loro cessazione.

9 ottobre 2014, n. 136 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. ALLORIO - P.M. APICE (conf.)

(Respinge il ricorso avverso decisione C.O.A. Bari del 12 settembre 2012-3 gennaio 2013 - avv. E.S.)

119. Procedimento disciplinare - Rinuncia del difensore nominato - Obbligo di assistenza tecnica - Esclusione - Mancata comparizione dell'incolpato all'udienza - Ampio lasso di tempo tra la comunicazione di rinuncia del difensore e la data di udienza - Rilevanza - Esercizio del diritto di difesa in senso negativo - Sussistenza Sospensione cautelare - Competenza - Criterio di prevenzione - Valutazione dei presupposti - Discrezionalità C.O.A. - Sindacato C.N.F. - Limiti - Motivazione - Sufficienza - Requisiti.

Nel procedimento disciplinare la parte non è obbligata a nominare un difensore, dal momento che allo stesso si applicano le norme del codice di procedura civile, che non prevedono l'assistenza tecnica obbligatoria, come invece è stabilito per la materia penale. Il diritto di difesa può dunque esercitarsi in senso positivo partecipando

all'udienza o in senso negativo astenendosi dal comparire senza giustificare la propria assenza ovvero provvedere a nominare un difensore tecnico (nel caso di specie, essendo intercorso un lungo lasso di tempo tra la comunicazione inviata dal difensore rinunziatario all'incolpato e la data di udienza, l'assenza di quest'ultimo all'udienza è stata ritenuta frutto di una precisa scelta processuale).

Nel procedimento disciplinare non è prevista una tassativa competenza territoriale, trovando accesso il criterio di prevenzione previsto dall'art. 38, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933; in base ai principi generali del diritto, l'incompetenza dell'organo che ha emanato il provvedimento cautelare non risulta idonea ad inficiare la valenza dell'atto, che ben potrebbe essere assunto da C.O.A. non competente.

Ai fini dell'adozione della misura cautelare non è inoltre necessaria l'apertura di un procedimento disciplinare, dovendosi valutare esclusivamente la gravità astratta delle imputazioni e l'opportunità della sospensione, ove si ritenga configurabile per effetto del comportamento tenuto dal professionista una situazione di allarme capace di ledere il decoro e la dignità dell'intera classe forense, valutazioni queste ultime che per la loro natura discrezionale sono sottratte al sindacato del C.N.F.

9 ottobre 2014, n. 141 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MORLINO - P.M. APICE (conf.)

(Rigetta il ricorso avverso decisione C.O.A. Perugia del 4 luglio 2013 - avv. R.F.)

120. Procedimento disciplinari - Sospensione cautelare - Principio penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare - Delibera del Consiglio dell'Ordine - valutazione dei presupposti - Fattispecie.

In assenza della disciplina attuativa e dell'istituzione del nuovo organismo competente (il Consiglio distrettuale di disciplina), l'art. 60 della Legge n. 247/2012, che ha modificato in termini più favorevoli l'istituto della sospensione cautelare previsto dal previgente ordinamento forense, non può trovare immediata applicazione cosicché spieghi ancora efficacia in materia la normativa del R.D.L. n. 1578/1933. Nemmeno può essere invocato il principio di applicazione retroattiva della norma più favorevole in quanto le sanzioni disciplinari previste a carico degli avvocati hanno natura amministrativa e, pertanto, salvo

diversa espressa previsione di legge, non è ad esse applicabile il canone penalistico dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole; ne consegue che al fatto si applica la disciplina vigente all'epoca in cui è stato commesso.

Appare corretta e congruamente motivata, rispetto alle finalità dell'istituto, la decisione della sospensione cautelare decisa dal C.O.A. territoriale allorché una notizia diffusa a mezzo stampa, e quindi suscettibile di raggiungere un numero indeterminato di lettori (ma anche di semplici passanti quando figure in una "locandina" che consiste in un manifesto esposto al pubblico), è idonea a ledere l'immagine e il prestigio dell'intera categoria, con riguardo ai doveri di dignità e decoro delle condotte prescritti dalla legge nell'interesse dei cittadini e della società a tutela dell'affidabilità personale e professionale dell'avvocato.

9 ottobre 2014, n. 143 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MARIANI MARINI - P.M. APICE (conf.)

(Rigetta il ricorso avverso decisione C.O.A. Firenze del 31 luglio 2013 - avv. E.B.)

121. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Natura di "decisione" ex art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 - Esclusione - Natura amministrativa del procedimento - Conseguenze - Regime dei vizi - Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. - Applicabilità - Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - Esclusione - Procedimento disciplinare - Sospensione cautelare presofferta - Comminazione della sanzione della sospensione - Computo ai fini della sanzione della sospensione cautelare presofferta - Legittimità - Computo della custodia cautelare presofferta - Inammissibilità. Norme deontologiche - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza.

Il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici ed il C.d.O., nell'esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione. Ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all'art. 111 Cost. con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella di cui

all'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Ai fini della espiazione finale della sanzione della sospensione disciplinare inflitta deve essere computato il periodo di sospensione cautelare presofferta, mentre non ha rilevanza, ai fini disciplinari, il periodo trascorso di custodia cautelare e quello degli arresti domiciliari, disposti dalla autorità giudiziaria a fini ben diversi da quelli che caratterizzano l'azione disciplinare.

Il comportamento dell'incolpato, ancorché siano molteplici le condotte illecite, deve essere oggetto di valutazione unitaria per arrivare ad una sanzione che non sia la somma di altrettante singole pene, secondo un computo meramente matematico, ma sia proporzionata alla rilevanza della condotta complessiva.

10 novembre 2014, n. 147 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv. C.R.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Cosenza del 10 dicembre 2012)

122. Procedimento disciplinare - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

Tenuta degli albi - Dipendente pubblico - Impiego part time - Incompatibilità ex Legge n. 339/2003 - Cancellazione - Impugnazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Violazione diritti quesiti - Esclusione - Questione pregiudiziale ex art. 234 CE - Manifesta inammissibilità - Sospensione del giudizio innanzi al C.N.F. - Rigetto.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

In tema di cancellazione dall'Albo per incompatibilità dell'avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla Legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario",

non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. "diritti quesiti". Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamente nella categoria delle mere aspettative che non tra i diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l'applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano (legittimamente) iscritti nell'albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell'art. 2, legge cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede, nel contesto di un doppio regime di tutela, un adeguato periodo di "moratoria" per esercitare l'opzione tra l'impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l'ord. n. 91/2009). Va pertanto ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 comma 1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt. 1 e 2 della Legge n. 330/2005, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell'affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità.

10 novembre 2014, n. 148 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MARIANI MARINI - P.M. APICE (conf.) - avv. G.G.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Castrovillari del 10 maggio 2013)

123. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Deposizione del denunciante - Mancato riscontro ulteriori elementi oggettivi - Insufficienza - Mancanza di prova certa - Assoluzione. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento - Spese notarili - Illecito - Sussistenza.

La sola dichiarazione del denunciante, ancorché sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi non può da sola essere posta a convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dello svolgimento dei fatti.

Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli per sostenere spese notarili (nella specie, il C.N.F.

ha confermato la responsabilità dell'incolpato poiché le somme di cui agli assegni ricevuti dal cliente, versate per essere a loro volta - secondo le indicazioni date alla propria cliente dall'avvocato - destinate ad anticipare al notaio le spese necessarie per l'esecuzione di alcune visure ipotecarie, sono state trattenute dall'incolpato per sé, ricavandone un ingiusto profitto).

10 novembre 2014, n. 151 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. NERI - P.M. APICE (diff.) - avv. V.C.N.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Messina del 3 novembre 2010)

124. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Natura amministrativa del procedimento - Conseguenze - Regime dei vizi - Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. - Applicabilità - Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - Esclusione - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza di patteggiamento - Valutazione del giudice disciplinare - Limiti - Giudicato - Efficacia - Ampiezza - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Cancellazione - Presupposti.

Il procedimento disciplinare di natura amministrativa assolve una funzione sanzionatoria correlata ad interessi pubblici ed il C.d.O., nell'esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione. Ne consegue che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è non già quella di cui all'art. 111 Cost. con i correlativi ivi enunciati principi del giusto processo (pertinenti alla sola attività giurisdizionale), ma piuttosto quella di cui all'art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all'accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell'incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione - ontologicamente propria della sede disciplinare - del disvalore della condotta dal punto di vista dell'ordinamento professionale, essendo preclusa ogni indagine circa l'illiceità del comportamento e la responsabilità dell'incolpato pur con facoltà di contestualizzare il fatto

entro i limiti non contrastanti con il giudicato penale nello specifico già compiutasi.

La cancellazione, dunque, trova applicazione nell'ipotesi in cui, a causa della gravità della condotta illecita dell'avvocato, la sospensione temporanea dall'esercizio della professione appaia inadeguata per difetto mentre risulti eccessiva la più afflittiva, e disonorevole, sanzione della radiazione che deve seguire a fatti di assoluta indegnità e/o di ignominia.

10 novembre 2014, n. 152 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (diff.) - avv. O.M.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Cosenza del 20 gennaio 2013)

125. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto notificato - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Procedimento disciplinare - Prescrizione - Illecito deontologico a carattere continuativo - Decorrenza del termine quinquennale - Cessazione della condotta - Compimento di atti propulsivi del procedimento - Notifica all'incolpato del decreto di citazione a giudizio - Interruzione - Manifestazione della volontà di procedere - Sufficienza - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere continuativo - *Dies a quo* - Data di cessazione della condotta. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Elemento psicologico - *Suitas* della condotta - Sufficienza - Divieto di attività professionale senza titolo - Altri esercizio abusivo della professione - Illecito deontologico - Illecito disciplinare - Bilanciamento gravità violazioni e concorrenti criteri di valutazione - Ammissibilità - Sanzione - Misura.

Va esclusa la nullità della delibera sanzionatoria del C.d.O. che risulti mancante di una o più pagine nella copia dell'atto notificato, peraltro depositato in originale nella sua integrità presso la segreteria del Consiglio e dunque suscettibile di essere preso in visione, allorché una siffatta mancanza non abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica l'integrale comprensione dell'atto e, quindi, in concreto leso il suo diritto di difesa.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 51, R.D.L. 1578/1933, è fissato in cinque anni dalla consumazione del

fatto disciplinarmente rilevante e si interrompe a seguito della notifica all'incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare ovvero dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento, come la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato; tali atti devono ritenersi idonei a determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere. Qualora, poi, la violazione deontologica sia integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla cessazione della condotta medesima.

La condotta che sia non già di carattere istantaneo, bensì "perdurante" nel tempo (che con termini penalistici può quindi definirsi "permanente" oppure "protratta"), il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito, ma alla data di cessazione della condotta medesima.

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l'elemento della suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alle possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L'evitabilità della condotta tenuta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto.

Integra la violazione dell'art. 21, II canone, cod. deont., il comportamento dell'avvocato che agevoli l'esercizio abusivo della professione da parte di altro avvocato cui detto esercizio era interdetto.

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi all'età dell'incolpato ed all'assenza di precedenti disciplinari.

10 novembre 2014, n. 153 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. FRATICELLI (conf.) - avv. M.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Lecce del 5 dicembre 2012)

126. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Carenza o inadeguatezza della motivazione - Nullità - Esclusione - Mancata specifica menzione addebiti - Violazione del

diritto di difesa - Limiti - Mancata audizione dei testi indicati - Nullità decisione C.d.O. - Esclusione.

Norme deontologiche - Dovere di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti e offensive - Illecito deontologico - Sussiste.

L'eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non fa discendere la nullità della decisione, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell'art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

La nullità dell'addebito disciplinare per difetto di specificità sussiste soltanto quando vi è assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, per effetto della quale l'incolpato non abbia potuto svolgere pienamente le sue difese; mentre non sussiste nullità quando la contestazione è tale per cui con la lettura dell'incolpazione l'interessato è in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

Il Consiglio territoriale gode della più ampia discrezionalità in ordine alla introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

Incorre nella violazione del precetto deontologico l'avvocato che utilizza espressioni di carattere sconveniente ed offensivo, venendo meno alla regola della continenza e di una corretta dialettica processuale. La predetta regola impone di rifuggire da passaggi lessicali a valenza offensiva e/o disdicevole che attribuiscono al destinatario un maldestro comportamento di palese scorrettezza deputato a paralizzare la propria iniziativa giudiziaria. L'avvocato, senza venir meno ai doveri difensivi di assistenza e di cura dell'interesse dei propri clienti, può in altro modo, ed in maniera ferma, efficace oltreché sicuramente più appropriata, contestare la consecutio degli avvenimenti e puntualizzare i termini della vicenda e le rispettive posizioni delle parti senza, con questo, ascrivere con certe espressioni al collega, con un vulnus indubbio per la persona e la figura professionale di quest'ultimo, una condotta artificiosa e contraria a fondamentali principi di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.

10 novembre 2014, n. 154 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (diff.) - avv. D.G..

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Messina del 28 aprile 2010)

127. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento - Responsabilità disciplinare - Sanzione della sospensione - Misura - Adeguatezza.

Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la sua decisione sui riferimenti dei redattori dell'esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

In caso di illecito trattenimento o mancata restituzione di somme, deve ritenersi congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi due, atteso che tali illeciti disciplinari sono idonei a compromettere l'immagine dell'avvocato nei confronti della collettività e che, pertanto, la sanzione interdittiva nella misura indicata appare senz'altro proporzionata.

24 novembre 2014, n. 155 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. FRATICELLI (conf.) - avv. B.A.N.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Catanzaro del 22 febbraio 2010)

128. Procedimento disciplinare - Insufficiente e contraddittoria motivazione - Decisione - Annullamento.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza - Mancata partecipazione all'udienza - Omessa comunicazione dell'assenza - Illecito deontologico - Esclusione.

Deve essere annullata la decisione del C.d.O. basata su una insufficiente e contraddittoria motivazione.

Non viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza il professionista che ometta di comunicare la sua assenza all'udienza senza giu-

stificarla, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, per assurdo, potrebbe giovare di un tale comportamento (nella specie, l'incolpato aveva giustificato la mancata partecipazione all'udienza per banale trascuratezza nell'annotazione della causa in agenda. Il C.N.F. ha quindi accolto il ricorso poiché ha ritenuto che sul piano psicologico non sia individuabile nel comportamento omissivo del ricorrente la colpa professionale intesa quale negligenza, in assenza della quale l'evento non si sarebbe prodotto. Il fatto accidentale, qualificabile in questa accezione dovendosi valutare il comportamento descritto secondo buona fede, ogni volta che si manifesti nella sua ineluttabilità per mancanza dell'elemento volitivo non può essere valutato in termini di disvalore sì da condurre ad una sanzione afflittiva, considerato peraltro il mancato danno prodotto alla parte assistita, la mancanza di precedenti disciplinari, nonché la eccezionalità dell'episodio nel curriculum professionale del ricorrente).

24 novembre 2014, n. 156 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DAMASCELLI - P.M. FRATICELLI (diff.) - avv. B.D.N.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bergamo del 24 febbraio 2011)

129. Procedimento disciplinare - Esercizio azione disciplinare - Apertura d'ufficio del procedimento - Notizia di illecito disciplinare - Fonte della notizia - Irrilevanza - Esercizio azione disciplinare - Mancanza esposto di terzi - Irrilevanza - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43 C.D.F. - Illecito disciplinare - Imputabilità - Elemento soggettivo - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza.

Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d'ufficio l'azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell'onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense. L'esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere.

Il C.O.A., ai sensi dell'art. 38, comma 3, L.P., può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mere informazioni, a nulla rilevando, ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte.

L'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, la circostanza per cui la cliente abbia corrisposto la somma richiestale.

Ai fini dell'esclusione della responsabilità, alcun rilievo assume l'eventuale assenza di dolo, essendo sufficienti a fondare la responsabilità disciplinare la mera volontarietà e la consapevolezza della condotta.

In tema di procedimento disciplinare la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati e non già per effetto di un computo matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si dovrebbe determinare quantitativamente l'aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va, pertanto, escluso l'obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi, invece, determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense, tenuto conto altresì, nel caso di specie, della recidiva specifica e reiterata.

24 novembre 2014, n. 157 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FLORIO - P.M. APICE (conf.) - avv. G.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Voghera del 13 gennaio 2011)

130. Procedimento disciplinare - Rinuncia al ricorso - Estinzione del procedimento.

Il deposito di un atto di rinuncia ad un ricorso precedentemente proposto determina la declaratoria di estinzione del procedimento.

11 dicembre 2014, n. 174 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BROCCARDO - P.M. APICE (conf.) - avv. R.G.

(Dichiara estinto il procedimento sul ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Roma del 13 maggio 2013)

131. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento - Inammissibilità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento disciplinare proposto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, fissato dall'art. 50 R.D.L. n. 1578/1933.

11 dicembre 2014, n. 175 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BROCCARDO - P.M. FRATICELLI (conf.) - avv. A.S.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera del C.d.O. di Milano del 22 ottobre 2012)

132. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Giudizio civile - Rapporti tra i due procedimenti - Sentenza civile - Responsabilità disciplinare - Irrilevanza.

Il giudizio del giudice della causa civile contenziosa e la valutazione del Consiglio di disciplina non possono né sovrapporsi né porsi in relazione di consequenzialità logica, sì da far scaturire la responsabilità disciplinare dal contenuto della sentenza civile.

11 dicembre 2014, n. 176 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. DAMASCELLI - P.M. APICE (conf.) - avv. S.C.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione del C.d.O. di Oristano del 5 dicembre 2011)

133. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Sanzione - Misura.

La prescrizione dell'azione disciplinare, nella ipotesi di condotta dell'incolpato perdurante nel tempo e quindi permanente, comincia a

decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta. Ne consegue, quindi, che ove la condotta non abbia avuto cessazione è da considerarsi perdurante fino alla contestazione disciplinare.

La misura della stessa, infatti, non può essere il frutto di una mera operazione matematica, ma deve derivare dalla generale valutazione del disvalore del comportamento nel suo complesso cui la misura deve essere adeguata. Va ancora aggiunto che sempre ai fini della determinazione della misura della sanzione, debbano aversi in considerazione i comportamenti processuali, i precedenti disciplinari e le condizioni soggettive dell'incolpato.

25 novembre 2014, n. 168 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. APICE (parz. diff.) - avv. G.R.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Novara del 8 novembre 2011)

134. Procedimento disciplinare - Difetto di procura - Mandato rilasciato nel procedimento dinanzi al C.d.O. - Mancanza dello *jus postulandi* - Conseguenze - Inesistenza della procura - Inammissibilità del ricorso.

*È inammissibile il ricorso sottoscritto dai difensori in difetto della preventiva procura rilasciata dal ricorrente. Il difetto dello *jus postulandi* determina l'inesistenza della procura e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso.*

11 dicembre 2014, n. 178 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. NERI - P.M. APICE (conf.) - avv. T.D.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Messina del 6 giugno 2012)

135. Procedimento disciplinare - Onere della prova - Principio accusatorio.

L'onere della prova dell'illecito comportamento addebitato all'incolpato grava unicamente sul C.O.A., in quanto il procedimento disciplinare si basa sul principio accusatorio, in ossequio al quale l'addebito contestato deve essere provato dall'organo inquirente, non incombando sull'incolpato l'onere di fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità dei fatti costituenti oggetto del capo di

incolpazione o di apportare elementi idonei e sufficienti per una diversa prospettazione dei fatti.

11 dicembre 2014, n. 179 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (diff.) - avv. F.S.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Venezia del 22 gennaio 2014)

136. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta - Prova della non colpevolezza - Assoluzione.

La prescrizione dell'azione disciplinare, nella ipotesi di condotta dell'incolpato perdurante nel tempo e quindi permanente, comincia a decorrere non già dalla data di realizzazione del fatto illecito, bensì dalla data di cessazione della condotta.

Va accolto il ricorso avverso una decisione assunta dal Consiglio territoriale nell'ambito di un procedimento disciplinare, allorquando le testimonianze assunte dal C.O.A. territoriale e i documenti versati in atti portino univocamente a ritenere non provata la condotta ritenuta deontologicamente rilevante (nella specie, il C.N.F. ha escluso che l'incolpato abbia violato i doveri di probità, lealtà e correttezza di cui agli artt. 5 e 6 C.D.F. contestatigli dal C.O.A. per assenza di prove di un accordo transattivo intervenuto tra le parti, da cui sarebbe disceso l'obbligo di non proseguire la causa di opposizione a decreto ingiuntivo).

12 dicembre 2014, n. 180 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. APICE (conf.) - avv. R.V.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 20 settembre 2012)

137. Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Autonomia - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione ad una sentenza di condanna - Effetti del provvedimento disciplinare - Rivalutazione dei fatti accertati in sede penale - Inammissibilità.

Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Elemento psicologico - *Suitas* della condotta - Sufficienza.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata (ex art. 445 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.),

ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Alla luce delle inequivoche disposizioni innanzi richiamate, pertanto, non vi è spazio alcuno per accogliere o assecondare la richiesta di rivalutazione dei fatti già accertati in sede penale o dell'elemento soggettivo dei reati integranti tali fatti, con la inevitabile e giuridica conseguenza che, così come in ogni procedimento disciplinare, anche in questa sede sono del tutto irrilevanti le ragioni che hanno indotto l'incolpato ad accedere al rito premiale, così come sono altrettanto irrilevanti le dichiarazioni rese dallo stesso incolpato nell'ambito del procedimento penale subito, dal momento che tali dichiarazioni, nulla hanno aggiunto e nulla possono aggiungere all'accertamento già compiutosi nel procedimento penale (nella specie, il C.N.F. ha rigettato il ricorso e confermato la sanzione della radiazione dall'Albo degli Avvocati irrogata dal C.O.A. locale per aver ritenuto l'incolpato disciplinarmente responsabile di gravi fatti contestatigli e connessi a numerosi reati, riconducibili a immigrazione clandestina, tentata falsità ideologica e corruzione, il cui procedimento penale era stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p.).

Al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento della suitas della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L'evitabilità della condotta tenuta delinea pertanto la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto.

12 dicembre 2014, n. 182 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. API-CE (parz. diff.) - avv. F.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Siracusa del 18 ottobre 2012)

138. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Natura del giudizio di appello - Effetto devolutivo - Mancata specificazione dei motivi di impugnazione - Inammissibilità - Indicazione chiara ed univoca ragioni fatto e diritto - Necessità.

Norme deontologiche - Sanzione - Valutazione di adeguatezza - Precedente illecito disciplinare - Rilevanza.

Il giudizio innanzi al C.N.F. è da considerarsi giudizio devolutivo, cosicché il campo decisionale è circoscritto dai motivi, e seppure non

si debba interpretare tale termine in senso restrittivo e formalistico è pur sempre necessario che l'atto contenga una indicazione chiara e univoca delle doglianze in fatto e in diritto mosse alla decisione sottoposta a critica, in grado di consentire l'individuazione dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si vogliono sottoporre ad un riesame.

L'antecedente condotta repressibile comprovata da precedenti provvedimenti disciplinari costituisce elemento sufficiente ai fini della valutazione dell'adequatezza della sanzione, non essendo a tal fine necessaria la sussistenza di una specifica recidiva.

12 dicembre 2014, n. 183 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PASQUALIN - P.M. FEDELI (conf.) - avv. P.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Pistoia del 3 dicembre 2010)

139. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente - Estinzione del procedimento - Cessata materia del contendere.

L'espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, determinata dalla revoca del provvedimento disciplinare, comporta la declaratoria di estinzione del processo attesa la cessazione della materia del contendere. Pure a fronte della revoca del provvedimento cautelare, infatti, il ricorrente potrebbe insistere per l'esame del ricorso alla luce di un suo permanente interesse, che in astratto non potrebbe essere comunque escluso, alla riforma della decisione cautelare impugnata.

12 dicembre 2014, n. 184 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv.ti G.L.C. e F.S.

(Dichiara la cessata materia del contendere nel ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 22 maggio 2012)

140. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente - Estinzione del procedimento - Cessata materia del contendere.

L'espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, determinata dalla revoca del provvedimento disciplinare, comporta la declaratoria di estinzione del processo attesa la cessazione della materia del contendere. Pure a fronte della revoca del provvedimento cautelare, infatti, il ricorrente potrebbe insistere per l'esame del ricorso alla luce

di un suo permanente interesse, che in astratto non potrebbe essere comunque escluso, alla riforma della decisione cautelare impugnata.

13 dicembre 2014, n. 185 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv. V.S.

(Dichiara la cessata materia del contendere nel ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 3 ottobre 2012)

141. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Delibera che dispone la prosecuzione del procedimento disciplinare - Natura di "decisione" ex art. 50, R.D.L. n. 1578/1933 - Esclusione - Natura amministrativa del procedimento - Conseguenze - Regime dei vizi - Esigenze buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost. - Applicabilità - Principi del giusto processo ex art. 111 Cost. - Esclusione - Rapporti con il giudicato penale - Autonomia - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione ad una sentenza di condanna - Effetti del provvedimento disciplinare - Acquisizione di prove - Omessa audizione dei testi indicati - Validità della decisione - Valutazione della condotta - Principio del libero convincimento del giudice. Norme deontologiche - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza - Sanzione - Radiazione ex art. 41 L.P. - Principio di proporzionalità.

Il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O. disponga la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del procedimento disciplinare è inammissibile. Attesa, infatti, la collocazione della norma di cui all'art. 50 L.P., posta al termine del capitolo IV, intitolato alla disciplina degli avvocati, dopo le norme che stabiliscono la competenza, indicano le sanzioni disciplinari applicabili e stabiliscono le modalità di svolgimento dell'istruttoria, non pare dubbio che con il termine "decisione" (art. 51 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37), il legislatore abbia inteso indicare il provvedimento decisivo conclusivo del procedimento disciplinare e non anche gli atti con cui è disposta l'apertura del procedimento stesso, rispetto ai quali l'ordinamento professionale prevede soltanto che sia data comunicazione all'incolpato dell'enunciazione sommaria dei fatti per i quali il procedimento è stato iniziato, con citazione a comparire davanti al Consiglio procedente e con l'assegnazione al professionista di un termine per le sue discolpe. Il procedimento disciplinare, di natura amministrativa, assolve, come non manca di precisare la Corte nella sentenza che ha affermato l'impugnabilità delle delibere che vi danno avvio, una funzione sanzionatoria

correlata ad interessi pubblici e il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio della funzione disciplinare, adempie ad una pubblica funzione. Ne deriva che la norma costituzionale ai cui parametri va riferito il procedimento disciplinare è quella prevista dall'art. 97, comma 1, secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, e non già l'art. 111, che riguarda il processo.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata (ex art. 445 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Non determina nullità della decisione l'omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede istruttoria.

Costituisce principio pacifico che al giudice della deontologia sia rimessa la valutazione, tipica della sede disciplinare, del disvalore della condotta, della gravità del comportamento e della conseguente lesione dei principi deontologici.

Il comportamento dell'incolpato, ancorché siano molteplici le condotte illecite, deve infatti essere oggetto di valutazione unitariamente per arrivare ad una sanzione che non sia la somma di altrettante singole pene, secondo un computo meramente matematico, ma sia proporzionata alla rilevanza della condotta complessiva.

La sanzione della radiazione, ex art. 42 lett. b, R.D.L. 1578/1933, deve essere deliberata del C.O.A. sentito il professionista. costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l'incolpato ha posto in essere la sua condotta. Ciò poiché ogni sanzione non deve essere automaticamente inflitta ma essere adottata a seguito di un procedimento che consenta di adeguarla al caso concreto secondo il principio di proporzionalità (Secondo il C.N.F. tale giudizio di proporzionalità non può che portare, nel caso specifico, a ritenere congrua la sanzione della radiazione essendo emerso il quadro di un avvocato dedito, per un lungo periodo di tempo - anni dal 2005 al 2009 - a snaturare l'esercizio del proprio ministero organiz-

zando un sistema idoneo a perpetrare truffe alle Compagnie Assicuratrici con costanza, reiterazione ed evidente intensità del dolo).

13 dicembre 2014, n. 186 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv. P.D.M.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Cosenza del 16 gennaio 2013)

142. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente - Estinzione del procedimento - Cessata materia del contendere.

L'espressa rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, determinata dalla revoca del provvedimento disciplinare, comporta la declaratoria di estinzione del processo attesa la cessazione della materia del contendere. Pure a fronte della revoca del provvedimento cautelare, infatti, il ricorrente potrebbe insistere per l'esame del ricorso alla luce di un suo permanente interesse, che in astratto non potrebbe essere comunque escluso, alla riforma della decisione cautelare impugnata.

13 dicembre 2014, n. 187 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv. S.U.

(Dichiara cessata la materia del contendere su ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 5 aprile 2013)

143. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Onere della prova - Principio di non colpevolezza - Applicabilità.

Costituisce onere del C.O.A. procedente dare la dimostrazione della fondatezza degli addebiti: la responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio poiché il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto che il mancato raggiungimento della prova fattuale e logica in ordine alle responsabilità dell'incolpato - violazione art. 6 C.D.F. - determina l'accoglimento del ricorso posto che l'equivocità e la contraddittorietà delle risultanze probatorie inibiscono comunque, alla luce della natura accusatoria del procedimento disciplinare, di poter affermare la responsabilità ricorrente).

13 dicembre 2014, n. 189 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. FRATICELLI (diff.) - avv. M.D.L.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Prato del 23 novembre 2011)

144. Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Obbligo di presentazione del rendiconto - Indebito trattenimento - Compensazione - Consenso dell'avente diritto - Necessità - Mancanza - Illecito deontologico - Sussistenza.

Per giurisprudenza costante, di questo Consiglio e della Suprema Corte, nel procedimento disciplinare, per tutte le condotte non di carattere istantaneo ma perduranti nel tempo, il termine prescrizione quinquennale inizia a decorrere dalla data di cessazione della condotta medesima. La condotta costituita dal trattenimento o dall'appropriazione di somme del cliente deve al predetto fine considerarsi una situazione protrattasi nel tempo, che perdura fino a che il professionista non la rimuova.

L'avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

19 dicembre 2014, n. 191 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. APICE (conf.) - avv. G.P.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Crema del 18 ottobre 2007)

145. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Sospensione cautelare dall'esercizio della professione - Impugnazione - Ricorso proposto personalmente dal professionista sospeso - Mancanza di *jus postulandi* - Inammissibilità.

Secondo consolidata interpretazione, il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è atto propriamente impugnatorio, che postula l'esercizio di attività professionale, talché non è ammissibile ove non sia sottoscritto da soggetto legittimato allo ius postulandi dinanzi al C.N.F., come nel caso in cui sia proposto da avvocato sospeso cautelatamente e pertanto privato con efficacia immediata di tale potere.

19 dicembre 2014, n. 192 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PISANO - P.M. APICE (conf.) - avv. V.M.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Palmi del 23 dicembre 2011)

146. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Mandato ad avvocato non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori - Sottoscrizione del ricorso ad parte del professionista imputato - Ammissibilità - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere omissivo - Condotta permanente o continuata - Decorrenza del termine - Cessazione della condotta - Fattispecie - Mancato compimento di atti inerenti al mandato e omessa restituzione della documentazione al proprio cliente - Prova testimoniale - Dichiarazioni dell'esponente - Insufficienza - Prova documentale - Conformità - Completezza dell'istruttoria - Sussistenza.

Il ricorso al C.N.F. attraverso una decisione disciplinare del C.d.O. deve essere proposto da un avvocato abilitato all'esercizio avanti le giurisdizioni superiori e solo eccezionalmente può essere proposto da un avvocato iscritto all'albo ordinario purché sia il professionista destinatario del provvedimento impugnato. Pertanto è ammissibile il ricorso che sia stato proposto dal difensore non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori se il ricorso stesso sia stato comunque sottoscritto personalmente dal professionista incolpato.

In caso di condotta omissiva protratta nel tempo (quale è l'omessa esecuzione del mandato ricevuto e l'omessa restituzione di documentazione al proprio cliente), che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata.

L'attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell'esponente, ma altresì dall'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria.

19 dicembre 2014, n. 195 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. SICA - P.M. FRATELLI (conf.) - avv. G.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 13 giugno 2011)

147. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. - Mandato ad avvocato non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori - Sottoscrizione del ricorso ad parte del professionista imputato - Ammissibilità - Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di probità dignità e decoro - Doveri di lealtà e correttezza - Presupposti.

Il ricorso al C.N.F. attraverso una decisione disciplinare del C.d.O. deve essere proposto da un avvocato abilitato all'esercizio avanti le giurisdizioni superiori e solo eccezionalmente può essere proposto da un avvocato iscritto all'albo ordinario purché sia il professionista destinatario del provvedimento impugnato. Pertanto è ammissibile il ricorso che sia stato proposto dal difensore non abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori se il ricorso stesso sia stato comunque sottoscritto personalmente dal professionista incolpato.

Il contegno dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale (nella specie il C.N.F. ha confermato la sanzione disciplinare della censura per avere gli incolpati sostituito le serrature di un immobile da restituire nonostante l'opposizione della subconduttrice).

19 dicembre 2014, n. 196 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MERLI - P.M. APICE (conf.) - avv. S.G. e O.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Perugia del 18 gennaio 2013)

148. Procedimento disciplinare - Prova - Valutazione - Dichiarazioni delle parti - Contraddittorietà - Esclusione responsabilità.

Più volte questo Consiglio nazionale ha fissato il principio secondo il quale, nella ipotesi in cui, a seguito di una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio si rinviene, attraverso la doverosa comparazione sia tra le dichiarazioni rese dalle parti che tra le testimonianze assunte, una contraddittorietà che conduce ad una sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell'incolpato.

19 dicembre 2014, n. 198 - Pres. ALPA - Rel. DE GIORGI - P.M. CENICOLA (diff.) - avv. G.D.A.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bergamo del 23 giugno 2009)

149. Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Autonomia - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione ad una sentenza di condanna - Effetti del provvedimento disciplinare - Richiesta di ammissione di prova testimoniale - Inammissibilità - Valutazione della condotta - Limiti - Giudicato - Ampiezza.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata (ex art. 445 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Da tale principio consegue che l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, pur nella ipotesi di sua rilevanza in astratto, diviene inutile ed improduttiva per cui la richiesta va rigettata.

Al giudice disciplinare è riservata la valutazione che deve fare con riferimento al disvalore della condotta dell'incolpato dal punto di vista dell'ordinamento professionale. Invero l'art. 5 del Codice Deontologico Forense, nel far salva l'autonoma valutazione del fatto, fa riferimento, in presenza del giudicato penale, alla sola rilevanza disciplinare dello stesso, non certo al suo accertamento.

19 dicembre 2014, n. 199 - Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. DE GIORGI - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. V.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Viterbo del 25 giugno 2010)

150. Procedimento disciplinare - Procedimento dinanzi al C.d.O. - Irregolare composizione del Collegio - Eccezione - Proposizione innanzi al C.N.F. - Inammissibilità - Natura amministrativa - Principio di immutabilità del Collegio Giudicante - Inapplicabilità - Segretezza delle adunanze del C.O.A. - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 111 - Manifesta infondatezza. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'Ordine deve essere

proposta a pena di inammissibilità nel corso del procedimento di primo grado.

Non è applicabile nel procedimento disciplinare avanti al Consiglio dell'Ordine, che ha natura amministrativa, il principio della immutabilità del Collegio giudicante.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1 R.D. n. 37/1934 nella parte in cui prevede che le adunanze del Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost. è manifestamente infondata essendosi formato su di essa un uniforme indirizzo giurisprudenziale a partire dalla sent. n. 235 del 13.05.1993 della Corte Costituzionale che l'ha dichiarata inammissibile in riferimento alla analoga previsione della legge relativa ai giornalisti. Stante la natura amministrativa delle funzioni esercitate dai Consigli dell'Ordine in materia disciplinare e del relativo procedimento, infatti, non sono applicabili le norme dettate in materia di funzioni e di procedimenti giurisdizionali.

Le espressioni palesemente e intenzionalmente offensive sono lesive della dignità personale e professionale del collega al quale sono destinate (nella specie, secondo il C.N.F. nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che l'incolpato ritenesse il collega inadempiente ad un accordo raggiunto, stante la evidente sproporzione tra la oggettiva rilevanza di tale fatto, e la gravità e la reiterazione delle offese indirizzate).

22 dicembre 2014, n. 201 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MARIANI MARINI - P.M. APICE (conf.) - avv. F.F.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 6 ottobre 2011)

151. Procedimento disciplinare - Patrocinio a spese dello Stato - Istanza di ammissione al gratuito patrocinio - Rigetto.

Va rigettata la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, qualora le ragioni dell'incolpato risultino manifestamente infondate, ai sensi del comma 2 dell'art. 74 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

22 dicembre 2014, n. 202 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SALAZAR - P.M. FRATICELLI (diff.) - dott.ssa V.V.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Roma del 28 novembre 2013)

152. Procedimento disciplinare - Rinvio dell'udienza - Impedimento a comparire - Carattere - Assolutezza - Prova - Necessità - Decisione disciplinare - Motivazione - Inadeguatezza - Integrazione da parte del C.N.F. - Legittimità.

L'impedimento della parte a comparire idoneo al differimento della udienza deve essere assoluto; ricade quindi sul professionista l'onere di provare l'esistenza di un effettivo e assoluto ostacolo a comparire.

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie; questo poiché il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto può sopperire ad una motivazione inadeguata, incompleta e addirittura assente.

22 dicembre 2014, n. 205 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. D.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Monza del 12 dicembre 2012)

153. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità - Delibera che dispone l'apertura del procedimento - Termine quindicinale ex art. 50, R.D.L. 1578/1933 - Natura - Termine ordinatorio - Violazione - Vizio procedurale - Non sussiste - Mancata specifica menzione addebiti - Violazione del diritto di difesa - Limiti - Procedimento disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Autonomia - Sentenza di patteggiamento - Equiparazione ad una sentenza di condanna - Effetti del provvedimento disciplinare. Norme deontologiche - Sanzione - Radiazione ex art. 41 L.P. - Presupposti.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità. Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo

qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale, il cui contenuto, in quanto integrante una "enunciazione sommaria dei fatti".

Il termine di quindici giorni fissato dall'art. 50 R.D.L. n. 1578/1933, per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

In tema di nullità della citazione per violazione dell'obbligo di menzione circostanziata degli addebiti ex art. 48, R.D. n. 37/1934 e della conseguente compromissione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, l'addebito disciplinare deve ritenersi nullo solamente per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione, onde l'impossibilità oggettiva per l'incolpato di svolgere pienamente le sue difese, con il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell'art. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata (ex art. 445 c.p.p.) la sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.), ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Il giudice della deontologia, pertanto, non può spingersi oltre nella valutazione del fatto quale risulta compiutamente definito nella sentenza di patteggiamento: soprattutto se l'incolpato si limita ad una generica, apodittica contestazione dei fatti oggetto del giudizio penale, senza offrire argomenti che consentano al giudice disciplinare "di contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti con il giudicato ..." e permettere "una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento".

La valutazione dei comportamenti dell'incolpato gravissimamente lesivi dei precetti deontologici il cui rispetto deve presiedere il comportamento dell'avvocato, l'eccezionale clamore mediatico suscitato dalla vicenda, del danno arrecato alla immagine e alla dignità dell'intero ceto forense, della reiterazione degli episodi in un rilevante arco temporale e dell'allarme sociale determinato dal professionista con la sua condotta costituiscono tutti elementi che giustificano la scelta della radiazione quale sanzione adeguata per le violazioni dei principi di lealtà, probità, dignità decoro e diligenza.

22 dicembre 2014, n. 206 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. TACCHINI - P.M. APICE (conf.) - avv. C.D.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Cosenza del 17 febbraio 2010)

154. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione al C.N.F. - Presentazione presso segreteria C.N.F. - Inammissibilità del ricorso - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Deposito del ricorso oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento - Inammissibilità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non all'Ordine Territoriale che ha assunto la delibera, come prescritto dall'art. 59 R.D. 37/1934, la cui previsione appare peraltro confermata dall'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 96/2001 che disciplina la materia in esame, non derogando alla norma primaria indicata.

Va dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento disciplinare proposto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, fissato dall'art. 13, comma 4 D.Lgs. 96/2001.

29 dicembre 2014, n. 208 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. FERINA - P.M. DESTRO (diff.) - P.G.R App. Milano

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Sondrio del 12 ottobre 2011)

155. Procedimento disciplinare - C.N.F. - Composizione del Consiglio - Art. 111 Cost. sul giusto processo - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Decisione del C.d.O. - Decisione che dispone l'apertura del procedimento - Atto insindacabile a carattere endoprocedimentale - Impugnazione - Inammissibilità.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. sul giusto processo in relazione agli artt. 54 del R.D. 1578/1933 e agli artt. 14 e 21 del D.Lgs.Lgt. 382/1944, nonché all'art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in virtù della compresenza, in capo al Consiglio nazionale forense, di competenze tra loro eterogenee e incompatibili, poiché è del tutto pacifico l'orientamento della giurisprudenza, tanto costituzionale quanto ordinaria, nel senso che l'attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare po-

sizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

Va ritenuto inammissibile il ricorso avverso la deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare, trattandosi di atto insindacabile di natura endoprocedimentale e, quindi, inidoneo ad incidere concretamente ed immediatamente su alcuna situazione giuridicamente protetta dall'iscritto, anche in ragione della sua modificabilità e/o revocabilità. Deve, dunque, escludersi che il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare abbia natura decisoria ai fini della relativa impugnabilità, poiché il legislatore in nessun modo lo qualifica come tale ed anzi ne modella la disciplina positiva come un mero atto endoprocedimentale, il cui contenuto, in quanto integrante una "enunciazione sommaria dei fatti".

29 dicembre 2014, n. 209 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. FERINA - P.M. DESTRO (diff.) - avv. S.I.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Verona del 12 settembre 2011)

156. Procedimento disciplinare - Ricorso al C.N.F. - Morte del ricorrente - Estinzione del procedimento.

La morte del ricorrente, ponendosi in termini di pregiudizialità, inibisce al Consiglio Nazionale Forense di entrare nel merito del ricorso e determina l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

29 dicembre 2014, n. 213 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.) - avv. G.M.

(Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso avverso la decisione C.d.O. di Cosenza del 16 gennaio 2013)

157. Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Prova - Dichiarazioni dell'esponente - Attendibilità. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Omessa restituzione di documenti - Diritto di ritenere atti e documenti di causa - Non sussiste - Rapporti con la parte assistita - Inadempimento al mandato - Mancata informazione - Illecito deontologico - Sussiste.

I fatti e i comportamenti addebitati ad un professionista integrano le violazioni deontologiche contestate e risultano pienamente e suffi-

cientemente provati dalle dichiarazioni dell'esponente, che, volendosi applicare principi penalistici, sono fornite di tutte quelle caratteristiche tali da attribuire un alto grado di attendibilità.

L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta dal professionista per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. e. 66 del R.D.L. n. 1578/1933, che espressamente contemplano l'obbligo di restituzione, l'avvocato non ha diritto alcuno di ritenere gli atti e i documenti di causa nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né può subordinare la restituzione del fascicolo o dei documenti al pagamento delle spese e dell'onorario.

Per costante giurisprudenza del C.N.F., commette un illecito deontologico l'avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.

29 dicembre 2014, n. 215 - Pres. f.f. GRIMALDI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. D.R.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Messina del 6 febbraio 2013)

158. Procedimento disciplinare - Decisione del C.d.O. - Impugnazione - Proposizione oltre il termine di venti giorni dalla notificazione ex art. 50, comma, 2 R.D.L. n. 1578/1933 - Inammissibilità.

L'impugnazione della decisione disciplinare del C.d.O., ai sensi dell'art. 50, comma 2, del R.D.L. n. 1578/1933 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare, il ricorso depositato oltre tale termine è tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile.

29 dicembre 2014, n. 217 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. DE GIORGI - P.M. FRATICELLI (conf.) - avv. A.L.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Messina del 9 novembre 2011)

II. NORME DEONTOLOGICHE

159. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi, con il giudice e con i terzi - Espressioni sconvenienti e offensive - Illecito deontologico - Diritto di difesa - Limiti.

Incorre nella violazione del precetto deontologico l'avvocato che, nell'utilizzare espressioni di carattere sconveniente ed offensivo, venga meno alla regola della continenza e di una corretta dialettica processuale. La predetta regola impone di rifuggire da passaggi lessicali sicuramente eccessivi e che contravvengono al dovere di mantenere le difese, anche quelle più "forti", su un piano di obbligata e dovuta moderazione, senza indulgere a digressioni del tutto gratuite e che nulla aggiungono e possono aggiungere allo spessore ed alla tenuta tecnica delle proprie argomentazioni difensive in quel contesto.

2 ottobre 2014, n. 127 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (diff.)

(Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.O.A Velletri 30 novembre 2011 - avv. N.P.)

160. Norme deontologiche - Rapporti con i magistrati - Espressioni sconvenienti ed offensive - Valutazione - Ricostruzione del contesto processuale - Rilevanza.

La valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrarne la sostanza al di là della sua resa letterale. Va pertanto accolto il ricorso dell'avvocato che, ricostruendo il contesto del contraddittorio processuale, abbia fornito una plausibile lettura e convincente spiegazione della pertinenza della propria vis difensiva rispetto al contenuto delle tesi di controparte (nella fattispecie, l'esito assolutorio è stato motivato anche sul rilievo che la stessa apertura del procedimento disciplinare e la sua pendenza potevano già costituire una sufficiente "pena" tale da indurre il professionista, in future situazioni e congiunture, ad usare comunque una maggiore accortezza lessicale al fine di evitare l'inutile innalzamento del livello della conflittualità processuale; e ciò, soprattutto in vicende in cui, proprio la già elevata tensione tra le parti - aggravata dai loro stretti rapporti personali e parentali - impone un maggior rigore ed un più stretto autocontrollo da parte dei difensori).

2 ottobre 2014, n. 129 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. BORSACCHI - P.M. DESTRO (conf.)

(Accoglie ricorso avverso delibera C.O.A. Tivoli dell'8 giugno 2012 - avv. L.C.)

161. Norme deontologiche - Principi generali - Rapporti con la parte assistita - Appropriazione indebita di somme - Illecito deontologico - Fattispecie.

Procedimento disciplinare - Procedimento penale - Rapporti tra procedimento disciplinare e penale - Contestuale pendenza di procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti - Sospensione del procedimento disciplinare - Obbligatorietà - Esclusione - Discrezionalità del C.N.F. - Sussiste.

È disciplinarmente responsabile l'avvocato che, in dispregio dell'art. 41 C.D.F., si sia dolosamente appropriato delle somme destinate dalla compagnia di Assicurazioni al cliente danneggiato, opponendo firma apocriфа all'assegno ed incassando il relativo importo, ed abbia rilasciato in favore del suo assistito alcune cambiali, ritornate insolute e protestate. La descritta condotta è non solo violativa dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell'espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, ma configura anche una rilevante compromissione della immagine della classe forense (art. 5 C.D.F.) e del rapporto di fiducia col cliente, tutelato dall'art. 35 C.D.F. I comportamenti contestati violano altresì i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 C.D.F.), di fedeltà nei confronti del proprio assistito (art. 7 C.D.F.) e di diligenza (art. 8 C.D.F.).

La disciplina della sospensione obbligatoria deve ritenersi applicabile ai casi di intervenuto esercizio dell'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio al Giudice della Udienza Preliminare; qualora non vi sia prova di tale attività, la opzione di sospendere il procedimento disciplinare non può ritenersi obbligatoria bensì riservata ad una valutazione di opportunità da parte del C.O.A.

2 ottobre 2014, n. 130 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FERINA - P.M. CENICOLA (conf.)

(Accoglie ricorso avverso delibera C.O.A. Bari del 30 maggio 2012 - avv. V.C.)

162. Norme deontologiche - Art. 52 C.D.F. - Rapporti con i testimoni - Interpretazione - Condotta incriminata - Reato di subornazione di testi ex art. 377, c.p. - Distinzione - Rapporti con la parte assistita - Conflitto di interessi - Violazione art. 51 C.D.F. - Stato del processo - Irrilevanza.

Procedimento disciplinare - Giudicato disciplinare - Rapporti con il giudicato penale - Sentenza penale divenuta definitiva - Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.

L'art. 52 del Codice deontologico forense - che impone all'avvocato di "evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti" - abbraccia un perimetro più vasto del reato penale di subornazione dei testi di cui all'art. 377, c.p., in quanto il bene qui tutelato non è, o non è solo, l'amministrazione della giustizia, ma l'esercizio del diritto di difesa delle altre parti del processo (diritto che sarebbe reso vano dalla predeterminazione del contenuto della deposizione) e la stessa regola di lealtà e correttezza imposta all'attività dell'avvocato.

La previsione di cui all'art. 51 C.D.F., del termine biennale dalla cessazione del rapporto professionale per l'assunzione dell'incarico contro l'ex cliente, non distingue lo stato del processo. Sicché la circostanza che il giudizio sia solo formalmente pendente non fa venir meno il rapporto di mandato che, continuando ad avere efficacia, è dirimente ai fini del comportamento deontologico.

Va riformata la decisione disciplinare del C.O.A. territoriale errata per non aver disposto in conseguenza del giudicato penale ex art. 654 c.p.p., pur valutando che l'autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale è un dato acquisito soltanto con l'introduzione nell'ordinamento dell'art. 54 Legge n. 247/2012, la quale prevede (art. 55), altresì, la riapertura del procedimento disciplinare se, per gli stessi fatti per i quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

6 ottobre 2014, n. 133 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. DAMASCELLI - P.M. VELARDI (diff.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Bologna del 23 novembre 2011 - avv. R.M.)

163. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Trattenimento somme a compensazione onorari - Illecito deontologico.

Procedimento disciplinare - Prescrizione - Violazione deontologica di carattere permanente - Decorrenza - Cessazione della condotta - Fattispecie - Indebito trattenimento di somme.

È onere ineludibile dell'avvocato mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questi senza, ovviamente, che particolari situazioni economiche di difficoltà del professionista possano legittimare una compensazione che rimane non deontologicamente corretta, quand'anche l'avvocato vanti crediti professionali nei confronti del proprio cliente, ove sia al di fuori delle ipotesi di cui al vigente art. 44 del C.D.

In ipotesi di condotta protratta nel tempo, e quindi anche di indebito trattenimento di somme del cliente da parte dell'avvocato, la prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere dalla cessazione della condotta medesima.

9 ottobre 2014, n. 134 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (diff.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Milano 10 novembre 2011 - avv. G.W.C.)

164. Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di lealtà e correttezza - Rapporti con il cliente - Omessa esecuzione di mandato professionale - Omessa informativa al cliente - Illecito deontologico - Sospensione.

Integra violazione dell'art. 5, primo comma (Doveri di probità, dignità e decoro), dell'art. 8 (Doveri di diligenza), dell'art. 38 (Inadempiamento al mandato), dell'art. 40, primo comma (Obbligo di informazione) del Codice Deontologico Forense, la condotta dell'incolpato - all'epoca dei fatti contestati non ancora munito del titolo di Avvocato - il quale, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dai clienti somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito agli assistiti, a seguito delle loro ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (nella fattispecie, è stata applicata la sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di tre mesi).

9 ottobre 2014, n. 137 - Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. TACCHINI - P.M. CENICCOLA (conf.)

(Rigetta il ricorso avverso decisione C.O.A. Lucca del 9 novembre 2012 - avv. G.P.)

165. Norme deontologiche - Procedimento disciplinare - Determinazione della sanzione - Assenza di precedenti disciplinari - Scarsa percezione e consapevolezza dell'etica professionale - Valutazione - Riduzione della sanzione - Ammissibilità.

Sussistono motivi per riconsiderare la entità della sanzione inflitta laddove emerga dagli atti - nei confronti dell'incolpato che non neghi la sussistenza di una propria grave responsabilità - una scarsa consapevolezza dei doveri professionali e l'assenza di una matura percezione di un'etica professionale che impone doveri prioritari verso la società e l'ordinamento costituzionale per salvaguardare l'imparziale corso della giustizia, sui quali si fonda il rilievo pubblicitario della funzione dell'avvocato (nella fattispecie, è stata riconosciuta la responsabilità del professionista che, in concorso con altri soggetti, con più condotte ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, aveva richiesto al suo cliente somme per ottenere il positivo accoglimento di un ricorso tributario. Rilevata l'assenza di precedenti disciplinari e confidando nel recupero da parte del ricorrente di un adeguato senso di responsabilità nell'esercizio dell'avvocatura, il C.N.F. ha tuttavia ritenuto congrua la sanzione della sospensione di un anno dall'esercizio della professione in luogo della sanzione disciplinare della radiazione originariamente irrogata dal C.O.A.).

9 ottobre 2014, n. 138 - Pres. f.f. e Rel. MARIANI MARINI - P.M. APICE (diff.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Pesaro del 28 novembre 2012 - avv. A.P.S.)

166. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Situazione di incompatibilità - Obbligo di astensione dal prestare attività professionale - Violazione - Fattispecie.

Per la configurazione dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 37 del C.D.F. non è necessario un dolo specifico essendo sufficiente quello generico, in virtù del quale il professionista, consapevole della sua situazione di incompatibilità, non abbia immediatamente prov-

veduto a rimuoverla, cioè a dire, non abbia tempestivamente rappresentato la sua posizione di incompatibilità. Trattasi, infatti, di obbligo "di astenersi dal prestare attività professionale" e non già di obbligo di rimuovere la causa di incompatibilità dopo che la stessa si sia già verificata. La differenza risulta fondamentale poiché nella prima ipotesi, l'illecito disciplinare si configura istantaneamente per il solo fatto di non aver adempiuto all'obbligo di non porsi in condizione di incompatibilità. Nella seconda ipotesi, la durata temporale e l'attività prestata potrebbero invece assumere un qualche significato in funzione di una maggiore o minore sanzione da irrogare, ciò in quanto una volta venutasi a creare la situazione di incompatibilità, il professionista abbia provveduto in tempo brevissimo a rimuoverla mediante rinuncia al mandato, ovvero prima di questa non abbia compiuto alcuna attività professionale o abbia posto in essere solo quella strettamente necessaria a non incorrere in responsabilità professionale (nella fattispecie, riconosciuta la responsabilità per l'illecito disciplinare, la sanzione è stata ridotta avendo assunto l'incolpato, ma solo per un periodo brevissimo, la doppia veste di denunziante e difensore di alcuni indagati].

9 ottobre 2014, n. 142 - Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. MORLINO - P.M. APICE (conf.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Rieti del 18 aprile 2013 - avv. F.P.)

167. Norme deontologiche - Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza.

Il comportamento dell'incolpato, ancorché siano molteplici le condotte illecite, deve essere oggetto di unitaria valutazione per arrivare ad una sanzione che non sia la somma di altrettante singole pene, secondo un computo meramente matematico, ma sia proporzionata alla rilevanza della condotta complessiva. È pertanto carente, sotto il profilo motivazionale, la decisione del C.O.A. che, nello svolgere una valutazione completa ed articolata di tutto l'insieme dei fatti, ivi abbia ricompreso anche comportamenti non contestati o non accertati penalmente: con ciò dando luogo ad una mancanza di logica consequenzialità tra giudizio di responsabilità e sanzione (in considerazione della rilevata carenza motivazionale, e di ulteriori circostanze non valutate dal C.O.A., il C.N.F. ha ritenuto opportuna la mitigazione della sanzione inflitta, sostituendo la pena disciplinare della radiazione dall'Albo degli Avvocati con quella della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi dodici).

10 novembre 2014, n. 146 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PICCHIONI - P.M. APICE (conf.)

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.O.A. Cosenza del 19 dicembre 2012 - avv. Y.M.)

168. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Doveri di diligenza - Doveri di informazione - Presupposti - Configurabilità.

Viola il precetto deontologico dell'obbligo di informazione ex art. 40 C.D.F., oltre i precetti relativi al dovere di diligenza, lealtà e verità ex art. 24 C.D.F., e di competenza ex art. 12 C.D.F. l'avvocato che non si sia preoccupato di acquisire la copia del dispositivo della sentenza, letto in udienza, all'ovvio e ragionevolmente prudente scopo di verificare la coincidenza fra quanto ascoltato (o ritenuto di avere ascoltato) e quanto effettivamente deciso dal Giudice, e che non abbia monitorato con la doverosa continuità la data di decorrenza del termine per impugnare previsto dall'art. 585 c.p.p.

10 novembre 2014, n. 149 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MERLI - P.M. APICE (conf.) - avv. P.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Vicenza del 12 ottobre 2011)

169. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con i colleghi - Espressioni sconvenienti e offensive - Illecito deontologico.

L'avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.

10 novembre 2014, n. 150 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MERLI - P.M. APICE (conf.) - avv. G.D.R.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Vicenza del 25 maggio 2011)

170. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di lealtà e correttezza - Fattispecie.

L'avvocato che, agendo quale creditore intervenuto in proprio,

ometta di dare istruzioni di udienza al proprio procuratore costituito e che ometta di manifestare il proprio dissenso a quanto dallo stesso verbalizzato, nonostante i diversi accordi precedentemente intercorsi con la controparte, pone in essere un comportamento disciplinamente rilevante perché lesivo dei principi di lealtà, correttezza e colleganza di cui agli artt. 5, 6 e 22 Codice Deontologico.

24 novembre 2014, n. 158 - Pres. ALPA - Rel. PASQUALIN - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. C.R.E.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Rieti del 22 gennaio 2010)

171. Norme deontologiche - Doveri di lealtà e correttezza - Doveri di difesa - Rapporti con la parte assistita - Rinvio udienza - Sostituzione processuale - Atto contrario all'interesse del cliente - Non sussiste.

Fermo restando che l'incompletezza formale della richiesta di rinvio non può essere considerata equivalente ad atto contrario all'interesse del cliente, va accolto il ricorso dell'avvocato che dimostri di essersi adoperato al fine di assicurare la difesa del proprio cliente nominando un proprio sostituto processuale - seppure al solo fine di insistere nel rinvio - e di aver partecipato regolarmente alla successiva udienza fissata dal GUP, poiché in tale ipotesi non sono venuti meno i doveri di lealtà e di correttezza nei confronti del proprio cliente, almeno sotto il profilo della consapevolezza (nella specie, risultava dal verbale dell'udienza GUP il rinvio della stessa per richiesta di termine a difesa da parte del difensore di ufficio. Secondo il C.N.F., la richiesta di rinvio, sebbene formalmente non ineccepibile, risultava assolutamente legittima e giustificata e alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato risultava essersi realizzato).

25 novembre 2014, n. 167 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. APICE (conf.) - avv. G.R.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Novara del 13 maggio 2011)

172. Norme deontologiche - Illecito disciplinare - Imputabilità - Elemento soggettivo - Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'atto - Sufficienza - Difensore d'ufficio - Rapporti con la parte assistita - Mancata presentazione alle udienze - Disinteresse per l'esito delle udienze - Illecito deontologico - Sussiste - Doveri di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. -

Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Esercizio del diritto di difesa - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 24 C.D.F. - Interpretazione - Illecito deontologico - Sanzione - Misura.

Per l'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è richiesta la sussistenza di un dolo generico o specifico, essendo sufficiente la volontarietà dell'atto.

Viola gli obblighi connessi al mandato, anche d'ufficio, l'avvocato che non si presenti alle udienze e manifesti disinteresse per l'esito delle stesse (nella specie, l'avvocato nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale, non compariva alle udienze di volta in volta stabilite, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo. Secondo il C.N.F., l'incolpato, mai avrebbe dovuto aspettare la comunicazione da parte di altro eventuale difensore nominato a norma dell'art. 97, ultimo comma, c.p.p., né poteva validamente ritenere che la nomina di difensore ex art. 97, comma 4, c.p.p., il quale assume esclusivamente la veste di sostituto temporaneo, avrebbe potuto determinare la cessazione del proprio incarico; avrebbe dovuto, invece usando la diligenza propria connessa alla funzione, accertarsi della data di rinvio, onde poter comparire per assolvere il mandato anche se conferito d'ufficio. Il non averlo fatto costituisce, secondo il C.N.F., indice della volontarietà di sottrarsi al mandato assegnatogli in conseguenza della nomina di difensore d'ufficio).

È oramai orientamento consolidato che il canone di cui al secondo capoverso dell'art. 24 C.D.F., vada temperato con il diritto di difesa, cosicché quando la mancata risposta del professionista alla richiesta di chiarimenti e/o notizie rivoltagli dall'Ordine attiene a ragioni difensive, non potendo essere consentita un'anticipazione della linea difensiva prima della completa conoscenza di tutto il materiale raccolto dall'inquirente, la stessa non costituisce illecito disciplinare. Tanto anche se, in una rigida interpretazione, potrebbe ritenersi che il professionista seppure in forma negativa sia tenuto a rispondere all'invito rivoltagli dal C.O.A. a fornire chiarimenti, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e rispetto dell'autorità.

La sanzione disciplinare deve essere frutto di un giudizio complessivo che tenga conto del fatto, dei precedenti disciplinari del professionista, della intensità del dolo, del comportamento processuale, cosicché deve prescindere da un mero calcolo "matematico", nel senso che l'eliminazione di un capo d'incolpazione non genera conseguentemente la riduzione/modifica della sanzione irrogata, che in astratto potrebbe essere confermata (nella specie, valutati tutti gli elementi

che concorrono alla determinazione della sanzione irrogabile, e soprattutto alla luce delle giustificazioni addotte dall'incolpato, che direttamente agiscono sulla intensità del dolo, appare adeguata la sanzione della censura in luogo della sospensione per mesi due dall'esercizio della professione precedentemente irrogata dal C.O.A.).

25 novembre 2014, n. 169 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MORLINO - P.M. VELARDI (conf.) - avv. A.F.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Roma del 20 novembre 2012)

173. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Richiesta di pagamento - Compenso manifestamente sproporzionato - Illecito deontologico - Sussistenza - Principi generali - Doveri di probità, dignità e decoro - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale - Omessa fatturazione compensi - Illecito deontologico - Sussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che abbia preteso la corresponsione di somme a titolo di compensi anche dopo la cessazione dello svolgimento di prestazioni professionali poiché In tal modo consegue il pagamento di somme non dovute e sproporzionate, in rapporto alle prestazioni in precedenza compiute.

Pone in essere un comportamento che viola il dovere di adempimento fiscale, oltre a quello di correttezza, l'avvocato che ometta la fatturazione dei compensi percepiti.

25 novembre 2014, n. 170 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. MERLI - P.M. VELARDI (conf.) - avv. G.A.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bologna del 31 ottobre 2012)

174. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Gestione di somme - Indebito trattenimento - Compensazione - Consenso dell'avente diritto - Necessità - Mancanza - Illecito deontologico - Sussistenza - Rapporti con la parte assistita - Indebita appropriazione di somme - Compensazione - Consenso dell'avente diritto - Prova certa - Necessità.

In tema di indebito trattenimento di somme erogate dalla contro-

parte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale, il canone I dell'art. 44 c.d. specifica che l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa; ne consegue che soltanto la prova del valido consenso prestato dal cliente - che peraltro secondo giurisprudenza costante del C.N.F. deve essere prestato in modo specifico e dettagliato, dovendo il cliente conoscere l'esatto contenuto della propria obbligazione - può costituire ipotesi di lecita compensazione.

Il consenso dell'avente diritto costituisce elemento costitutivo della fattispecie portata dall'art. 44 C.D.F., in ordine alla cui sussistenza il professionista deve fornire la prova certa, oggettiva e verificabile, versando, in caso contrario, nella censurabile condizione di avere trattenuto illegittimamente le somme percepite nell'interesse della parte assistita. Va, oltretutto, rilevato che il professionista che si avvale della compensazione non è esonerato dall'obbligo di rendiconto, ma deve anzi - ed a maggior ragione - fornire il rendiconto puntuale delle somme incassate per conto del cliente ed il dettaglio dei crediti professionali che intende portare in compensazione (nella specie, il C.N.F., nel considerare che l'incolpato ha trattenuto somme di spettanza del cliente senza dare la necessaria prova del preteso accordo di compensazione e pertanto del consenso del cliente, ne ha confermato la responsabilità e, attesa l'oggettiva gravità del fatto ha ritenuto non congrua una riduzione della sanzione comminata dal C.O.A.).

25 novembre 2014, n. 171 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PASQUALIN - P.M. VELARDI (conf.) - avv. E.T.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Bari del 30 giugno 2010)

175. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di riservatezza - Produzione in giudizio di missiva "riservata" ricevuta dal collega di controparte - Illecito deontologico.

L'art. 26 del Codice Deontologico Forense inibisce tra l'altro la produzione in giudizio delle lettere qualificate riservate scambiate con i colleghi; tale precetto non prevede eccezioni o esimenti al di fuori di quelle previste nella medesima disposizione, trattandosi di canone deontologico che mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le

missive contengano ammissioni o consapevolzze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione (in relazione, al trattamento sanzionatorio, il C.N.F. ha ritenuto sul punto specificamente e correttamente motivata la decisione del C.O.A. e congrua la sanzione della censura essendosi valutata "la peculiarità della vicenda", "l'incensuratezza e la relativamente giovane età anagrafica e di iscrizione all'Albo" dell'incolpato ed il "comportamento processuale dallo stesso tenuto").

11 dicembre 2014, n. 177 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. FERINA - P.M. APICE (diff.) - avv. A.Z.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 30 maggio 2011)

176. Norme deontologiche - Richiesta onorario eccessivo - Violazione art. 43 C.D.F. - Presupposti - Artt. 6 e 48 C.D.F. - Doveri di lealtà e correttezza - Minaccia di azioni alla controparte - Ratio - Principio di proporzionalità - Principio di non vessazione - Necessità.

La previsione deontologica di cui all'art. 43 C.D.F. mira proprio a mitigare i contrapposti interessi, prevenendo condotte del professionista in danno del cliente. Ne discende, dunque, che anche le somme concordemente pattuite tra professionista e cliente non possono derogare al principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi richiesti, come enunciato nell'art. 43 (il C.N.F. ha ritenuto infatti che la somma percepita dal ricorrente sia effettivamente eccessiva e manifestamente sproporzionata rispetto alla attività svolta, essendosi questa risolta tutt'al più nella mera predisposizione di atti non particolarmente complessi che non giustificavano e non giustificano l'ammontare della somma richiesta. Ha tuttavia ridotto la sanzione della sospensione a mesi tre in considerazione della rilevata insussistenza dell'omessa fatturazione di somme).

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte di pagare "direttamente a mani dello scrivente" una somma sproporzionata per il proprio intervento, pena il ricorso all'autorità giudiziaria, costituisce un comportamento deontologicamente rilevante sanzionato dall'art. 48 C.D.F., in quanto la minaccia di adire l'autorità giudiziaria per ottenere quanto richiesto alla controparte (e cioè capitale e spese legali) deve pur sempre tener conto del principio di proporzionalità, alla luce del quale le iniziative legali prospettate o minacciate devono essere sempre funzionali alle inadempienze altrui e non devono in alcun modo determinare il timore di subire ingiuste iniziative giudiziarie e/o

un rilevante pregiudizio per la controparte; pregiudizio che, naturalmente, non può non essere rapportato e commisurato alla inadempienza in cui la stessa controparte è incorsa.

12 dicembre 2014, n. 181 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. NERI - P.M. VELARDI (diff.) - avv. B.G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste del 15 dicembre 2011)

177. Norme deontologiche - Doveri di libertà, indipendenza, lealtà e diligenza - Violazione - Principi generali - Dovere di probità e decoro - Rapporti con la magistratura - Rapporti con i colleghi - Rapporti con i clienti - Spendita della qualità di ex Magistrato - Illecito deontologico.

Deplorevole è la condotta dell'avvocato che, per acquisire visibilità e notorietà, si sia spinto al punto di incaricare due persone di assumere il falso ruolo di vittime di una tragedia e di predisporre la "contrattualistica relativa" per trovare occasioni di visibilità mediatica. L'avvocato non deve abbracciare qualunque causa ma solo quelle lecite: non può assurgere alla dignità di causa da difendere quella dell'autopromozione perché il nesso funzionale che unisce l'attività professionale con l'esercizio di difesa non deve essere strumentalmente utilizzato a fini egoistici per organizzare, "sub specie" di informazione circa un servizio reso a tutela dei deboli e dei danneggiati, un'attività volgarmente pubblicitaria perché suggestiva, captatoria e del tutto dimentica dei doveri di lealtà e correttezza.

L'attività forense e quella di Giudice Onorario sono ontologicamente incompatibili (vietate addirittura in determinati limiti territoriali) onde l'esternazione e la spendita di tale seconda qualifica nell'ambito dell'attività professionale rivela l'intenzione di accreditarsi in modo elogiativo per l'appartenenza alla magistratura e di alimentare nei terzi un affidamento che prescinde dalle doti dell'avvocato.

13 dicembre 2014, n. 188 - Pres. ALPA - Rel. PICCHIONI - P.M. CENICCOLA (diff.) - avv. G.C.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Tivoli del 1° ottobre 2012)

**178. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita -
Dovere di lealtà e correttezza - Dovere di diligenza.**

Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente perché non scusabile e rilevante (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto provata la mancata presentazione delle memorie ex art. 183 e 184 c.p.c., tese a contestare validamente le avverse eccezioni e di provare la propria domanda; tuttavia, in considerazione della respicenza del professionista, di sue ben precise ammissioni di colpa, nonché di un successivo versamento di somme al danneggiato, hanno indotto una mitigazione della pena inflitta ritenendo congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale in mesi otto, anziché dodici prevista dal C.O.A. locale).

19 dicembre 2014, n. 190 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. PICCHIONI - P.M. FRATICELLI (conf.) - avv. N.P.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Macerata del 22 ottobre 2012)

179. Norme deontologiche - Rapporti di colleganza - Minaccia di azioni sproporzionate o vessatorie - Illecito deontologico.

Procedimento disciplinare - Procedimento davanti al C.d.O. - Valutazione delle prove - Discrezionalità - Principio del libero convincimento del giudice.

Configura illecito deontologico, per violazione dell'art. 48 del C.d.F., la comunicazione con la quale l'avvocato, senza alcuna necessità giuridica e funzionale all'attività difensiva, rappresenti al collega difensore di parte avversa, l'intenzione di richiedere accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza.

Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

22 dicembre 2014, n. 200 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. MARIANI MARINI - P.M. APICE (conf.) - avv. M.S.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Lecco del 30 settembre 2011)

180. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e probità - Rapporti con i terzi - Espressioni sconvenienti ed offensive - Illecito deontologico - Illecito disciplinare - Bilanciamento gravità violazioni e concorrenti criteri di valutazione - Ammissibilità - Sanzione - Misura.

L'avvocato è tenuto a contemperare le esigenze di dialettica processuale e adempimento del mandato difensivo con il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive e ciò non solo nei confronti del collega avversario ma anche delle parti e più in generale dei terzi.

Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, pure rilevanti, connessi all'età dell'incolpato ed all'assenza di precedenti disciplinari.

22 dicembre 2014, n. 204 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (diff.) - avv. D.V.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Monza del 19 settembre 2012)

181. Norme deontologiche - Pubblicità informativa sull'attività professionale - Limiti - Doveri di correttezza, dignità e decoro - Caratteri.

La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale (nella specie, il C.N.F., seppur ritenendo corretta e coerente la decisione del C.O.A. quanto all'accertamento del fatto ed alla sua valutazione, ha consentito la riduzione della sanzione in quella più favorevole dell'avvertimento considerando la giovane età dell'incolpato, l'atteggiamento corretto e l'assenza di precedenti).

22 dicembre 2014, n. 207 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. TACCHINI - P.M. FRATICELLI (diff.) - avv. A.R.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Pescara del 27 ottobre 2011)

182. Norme deontologiche - Rapporti con i colleghi - Doveri di probità, correttezza e lealtà - Grave ritardo nel pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega - Illecito deontologico.

Costituisce illecito disciplinare, poiché realizzato in violazione dei doveri di correttezza e probità professionali, il mancato pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega nel termine convenuto.

29 dicembre 2014, n. 210 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FERINA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. M.C.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 30 settembre 2010)

183. Norme deontologiche - Doveri di correttezza e lealtà - Doveri di colleganza - Art. 27 C.D.F. - Obbligo di corrispondere con il collega - Fattispecie.

Il precetto deontologico fissato dall'art. 27 del vigente C.D.F., nel titolo dedicato ai rapporti dell'avvocato con i colleghi, intende con tutta evidenza riferirsi alla intera "assistenza" da parte del legale di controparte a quest'ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria; si osservi come la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine per la impugnazione si effettui presso il difensore, e confermando la incontestabile legittimazione di quest'ultimo a continuare il proprio ministero "di assistenza" quale interlocutore del legale avversario, in forza di una naturale ultrattività dell'incarico anche oltre il perimetro del formale mandato di rappresentanza e difesa in giudizio. L'art. 27, C.D.F. presidia infatti la garanzia di una tutela tecnica della parte anche nel tempo successivo alla emanazione del provvedimento giudiziario o in relazione a questioni connesse al contenzioso, anche se non tipicamente processuali, atteso che la parte stessa non può essere lasciata da sola di fronte ad iniziative anomale di cui potrebbe non percepire la effettiva portata; da ciò la necessità che il legale avversario sia posto a conoscenza delle iniziative destinate al cliente, ove quest'ultimo sia in qualsiasi modo contattato dal collega che assiste la parte avversaria, al fine di non restare escluso dalla interlocuzione, con la connessa mortificazione della propria funzione difensiva (nella specie, a seguito di notifica di sentenza esecutiva e di atto di precetto, l'incolpato contattava telefonicamente la controparte, al fine di solle-

citarla all'adempimento spontaneo dello stesso precetto e così evitare la esecuzione coattiva con l'intervento della forza pubblica; e ciò sebbene detta controparte (la esponente) fosse stata assistita da un legale nel corso del giudizio conclusosi con la decisione esecutiva).

29 dicembre 2014, n. 211 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. FERINA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. V.B.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Parma del 25 gennaio 2011)

184. Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Impedimento a partecipare alle attività processuali - Mancata comunicazione - Illecito disciplinare - Sussistenza.

L'avvocato deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine e, nel caso di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, egli è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione alla Autorità procedente ovvero ad incaricare della difesa un collega. Pone pertanto in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ex artt. 11, 35 e 38 C.D.F. il professionista che non compaia senza giustificazione in udienza né incarichi della difesa altro collega in sostituzione.

29 dicembre 2014, n. 212 - Pres. f.f. GRIMALDI - Rel. FERINA - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. N.M.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Milano del 11 luglio 2011)

185. Norme deontologiche - Art. 52 C.D.F. - Rapporti con i testimoni - Interpretazione - Condotta incriminata - Illecito disciplinare - Configurabilità - Elemento psicologico - Irrelevanza - Coscienza e volontà della condotta - Sufficienza.

L'istruzione preliminare delle proprie difese in sede civile, comprende anche la attenta e cauta valutazione di utilità della indicazione del teste per le ragioni del proprio assistito ma esclude, oltre che l'intervento manipolatorio espressamente censurato al comma 1 dell'art. 52 del C.D.F., anche ogni tentativo di predisporre, al di fuori di ogni esigenza di riservatezza, accorgimenti per assicurare un risultato pratico che infici o attenui la libertà del soggetto di testimoniare sui fatti.

La responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria.

29 dicembre 2014, n. 214 - Pres. f.f. GRIMALDI - Rel. PISANO - P.M. DESTRO (conf.) - avv. G.D.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Roma del 22 giugno 2010)

186. Norme deontologiche - Doveri di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Fase preliminare al procedimento disciplinare - Illecito deontologico - Esclusione - Art. 24 C.D.F. - Interpretazione.

Non costituisce illecito deontologico sanzionato dall'art. 24 C.D.F., secondo capoverso, la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del C.d.O. di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto. Invero, una fase preliminare del procedimento disciplinare - anche in virtù della lettera dell'art. 47 del R.D. 37/1934 e dell'art. 38, comma 2, L.P. - non è prevista dalla legge e l'istruzione predibattimentale non costituisce una fase precedente ed esterna al procedimento nella quale l'avvocato sia tenuto a dare sollecita risposta a richieste di chiarimenti in ordine a fatti che possono comportare una sua responsabilità disciplinare, posto che così intesa la suddetta norma deontologica contrasterebbe con la regola basilare del nemo tenetur contra se edere, che è espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In virtù del quale è consentito all'avvocato non fornire i chiarimenti che ritenga contrastanti con i suoi interessi difensivi, diritto che per il suo rango costituzionale prevale anche su quello del C.O.A. ad un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

29 dicembre 2014, n. 216 - Pres. f.f. GRIMALDI - Rel. SICA - P.M. DESTRO (conf.) - avv. C.V.G.

(Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trapani del 23 marzo 2010)

III. TENUTA DEGLI ALBI

187. Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Rigetto - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal richiedente - Difetto di *jus postulandi* - Inammissibilità.

Ai sensi degli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. n. 1578/1933 e 60 del R.D. n. 37/1934, cui la norma generale enunciata dall'art. 86 c.p.c. deve necessariamente correlarsi, lo svolgimento delle difese e l'assunzione del patrocinio innanzi al C.N.F. non può ritenersi consentito a "tutti", potendo dette funzioni essere esercitate soltanto da colui al quale la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato, in precedenza, l'iscrizione nell'Albo; solo eccezionalmente il ricorso al C.N.F. può essere proposto dal professionista (non genericamente da un privato, non professionista perché non iscritto in alcun albo professionale) non iscritto nell'Albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'Albo ordinario, giacché in tal caso il professionista può farsi assistere da avvocato iscritto nell'albo speciale. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione di rigetto della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti dal soggetto che, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all'Albo degli avvocati e che, per tale ragione, non può difendersi personalmente innanzi al C.N.F. né sottoscrivere da solo il relativo ricorso.

9 ottobre 2014, n. 139 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SALAZAR - P.M. DESTRO (conf.)

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.O.A. Napoli del 19 febbraio 2013 - dott. T.D.P.)

188. Tenuta degli albi - Istanza di iscrizione nell'Albo degli Avvocati - Rigetto - Impugnazione - Ricorso sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal richiedente - Difetto di *jus postulandi* - Inammissibilità.

È inammissibile per difetto dello ius postulandi il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato, il quale, non potendo essere in possesso della qualità di avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 R.D.L. n. 1578/1933, è senz'altro privo della legittimazione a proporre personalmente l'impugnazione.

9 ottobre 2014, n. 140 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. Salazar - P.M. DESTRO (conf.)

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso delibera C.O.A. Napoli del 18 dicembre 2012 - Dott. G.B.)

189. Tenuta degli albi - Avvocato stabilito - Domanda di iscrizione Sezione Speciale Avvocati Stabiliti - Cittadino italiano - Conseguimento del titolo di Laurea in Italia - Acquisizione dell'abilitazione professionale in altro Paese UE - Abuso del diritto dell'Unione - Esclusione - Conseguenze - Accoglimento della domanda.

Soltanto laddove risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto (elemento oggettivo) e che sussiste una volontà di ottenere un vantaggio indebito derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (elemento soggettivo) potrà invocarsi l'abuso del diritto dell'Unione. In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell'Abogado nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati Stabiliti non può essere legittimamente respinta, ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante.

10 novembre 2014, n. 145 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. PISANO - P.M. APICE (diff.)

(Accoglie ricorso avverso delibera C.O.A. Napoli del 24 aprile 2012 - avv. F.I.)

190. Tenuta degli albi - Incompatibilità - Esercizio del commercio in nome altrui - Poteri di gestione e rappresentanza - Illecito deontologico - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 1, del R.D.L. n. 1578/1933, l'avvocato che rivesta la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, laddove tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, fatta eccezione quando il professionista, anche se presidente del consiglio di amministrazione, viene privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale (nella specie, il C.N.F., considerato che il ricor-

rente ha esercitato la professione in situazione di totale incompatibilità per un lungo arco di tempo, di oltre quattro anni, a conferma della volontarietà della condotta, ha ritenuto correttamente applicati i principi deontologici, anche in punto di proporzionalità della sanzione irrogata).

25 novembre 2014, n. 172 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. PISANO - P.M. CENICCOLA (conf.) - avv. R.P.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Macerata del 12 dicembre 2012)

191. Tenuta albi - Albo degli avvocati - Domanda di esercizio del patrocinio dinanzi al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello - Decisione del C.d.O. - Termine di due mesi ex art. 31 R.D.L. n. 1578/1933 - Ricorso C.N.F. - Termine non ancora scaduto - Inammissibilità.

Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato prima della scadenza del termine concesso dalla legge al Consiglio dell'Ordine affinché decida sulla richiesta di ammissione all'esercizio del patrocinio forense dinanzi al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello.

25 novembre 2014, n. 173 - Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. VERMIGLIO - P.M. APICE (conf.) - dott. M.C.

(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l'inerzia del C.d.O. di Teramo)

192. Tenuta albi - Praticante avvocato abilitato al patrocinio - Intervenuta scadenza del termine - Cancellazione dal registro dei praticanti - Esclusione.

Il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578 del 1933 ed il venir meno dell'abilitazione provvisoria, non determinano il venir meno dello status di praticante e dell'interesse del praticante stesso a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi.

19 dicembre 2014, n. 193 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SALAZAR - P.M. APICE (conf.) - dott. C.C.

(Accoglie il ricorso avverso la delibera C.d.O. di Milano del 31 gennaio 2013)

193. Tenuta albi - Principi generali - Rapporti con il C.O.A. - Doveri di collaborazione - Art. 24 C.D.F. - Mancata preventiva comunicazione partecipazione associazione professionale - Violazione - Sussistenza.

Norme deontologiche - Informazione sull'attività professionale - Limiti.

Viola l'art. 24, canone IV, C.D.F., l'avvocato che non adempie l'obbligo di preventiva comunicazione al Consiglio territoriale, circa la propria partecipazione ad un'associazione tra professionisti, a prescindere dalla natura esclusivamente stragiudiziale dell'attività posta in essere dall'incolpato.

Il "Decreto Bersani" ha reso sì possibile lo svolgimento di una pubblicità informativa, ma le caratteristiche ed il contenuto della stessa non sono libere, dovendo restare sempre coerenti alle specifiche finalità richiamate proprio dall'art. 17 C.D.F.

19 dicembre 2014, n. 194 - Pres. f.f. SALAZAR - Rel. SICA - P.M. FRATICELLI (diff.) - avv.ti P.A., S.V., A.L. e C.G.

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Ascoli Piceno del 15 aprile 2010)

194. Tenuta Albi - Iscrizione - Valutazione complessiva della condotta - Condanna penale - Valutazione discrezionale del C.d.O. - Sussiste - Iscrizione - Requisito della condotta specchiatissima ed illibata - Accertamento del comportamento precedente il conseguimento della laurea - Necessità.

La valutazione del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario ai fini della iscrizione all'albo professionale, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente, sia con riferimento alla natura della condotta che ne è oggetto, che alla sua occasionalità ed alla sua risalenza nel tempo, nonché all'eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l'interessato.

In tema di accertamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, il comportamento tenuto nel tempo antecedente al conseguimento della laurea deve essere certamente valutato, anche se la valutazione deve essere operata singolarmente, caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare.

19 dicembre 2014, n. 197 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SALAZAR - P.M. FRATICELLI (diff.) - dott. V.V.

(Rigetta il ricorso avverso la delibera C.d.O. di La Spezia del 18 luglio 2013)

IV. ELEZIONI FORENSI

195. Elezioni forensi - Atti successivi al verbale di scrutinio - Reclamo - Competenza - Consiglio nazionale Forense - Esclusione.

L'art. 28, comma 6, della L. n. 247/2012 - che attribuisce alla giurisdizione del C.N.F. la materia elettorale limitandone, tuttavia, l'oggetto ai "risultati dell'elezione"- è di stretta interpretazione stante la natura di giudice speciale di detto Consiglio, le cui competenze giurisdizionali restano rigorosamente fissate dalle leggi anteriori alla Costituzione. In quest'ottica, non è dunque consentita alcuna estensione del reclamo, previsto dall'art. 6 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, contro i risultati dell'elezione ad atti successivi al verbale di scrutinio, adottati peraltro da un organo diverso dal Presidente dell'assemblea e/o del seggio elettorale, fermo restando che nell'impugnazione possono essere eventualmente coinvolti, unitamente all'atto finale (giammai in via autonoma), gli atti presupposti che abbiano prodotto effetti sullo scrutinio (nella fattispecie è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del C.N.F., appartenendo la giurisdizione al giudice amministrativo, nel caso di ricorso avverso deliberazione adottata dal C.O.A., organo diverso dal seggio elettorale, con la quale era stato disposto il subentro del primo dei non eletti nella precedente tornata elettorale, ad altro consigliere cessato dalla carica a seguito di opzione per altro ufficio.

9 ottobre 2014, n. 144 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. SALAZAR - P.M. DESTRO (conf.)

(Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione al giudizio su ricorso avverso deliberazione C.O.A. Roma del 9 gennaio 2014 - avv. L.R.)

196. Tariffe forensi - Richiesta onorario - Mancato pagamento - Mancata riserva espressa - Richiesta di compenso maggiore - Illecito disciplinare.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita - Richiesta di pagamento - Compenso manifestamente sproporzionato - Illecito deontologico - Sussistenza - Rapporti con la parte assistita - Art. 43 C.D.F. - Interpretazione.

Procedimento disciplinare - Codice deontologico forense - Tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti -

Non sussiste - Omessa indicazione delle norme deontologiche violate - Invalidità - Esclusione.

Viola l'art. 43 III, C.D.F., l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza. La richiamata previsione deontologica, infatti, impone che la riserva, in quanto "espressa" ed in quanto riferita al compenso "indicato", non possa non essere formulata contestualmente alla indicazione del compenso richiesto dall'avvocato, dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato spontaneo pagamento del compenso dal professionista richiesto nell'ammontare specificamente indicato. In ogni caso, ritiene questo Consiglio che le "modalità" e/o le "forme" di esplicitazione della "espressa riserva", debbano necessariamente essere le stesse di quelle utilizzate per la richiesta di pagamento del compenso, non potendosi fare a meno di attribuire alla "riserva" qualificata dalle norme richiamate specificamente come "espressa" proprio quella stessa e particolare forma caratterizzante la richiesta di pagamento anche per motivi di trasparenza e correttezza, in difetto delle quali una informazione parziale, di per sé non corretta, sarebbe anche foriera di possibili e spiacevoli equivoci.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in violazione dell'art. 43 c.d., l'avvocato che pretenda, quale corrispettivo per le prestazioni rese in favore del proprio cliente un compenso manifestamente sproporzionato ed ingiustificato in relazione alla qualità ed alla quantità dell'attività in concreto svolta.

Le norme di cui all'art. 43 C.D.F., sia sulla base di una loro interpretazione letterale, sia sulla base di una interpretazione logico/sistemica, impongono sempre e comunque all'avvocato di attenervisi, a prescindere dal soggetto destinatario della sua richiesta di pagamento del compenso spettantegli, dal momento che esse non disciplinano affatto soltanto il rapporto dell'avvocato con il cliente o con la parte assistita, come si evince inequivocabilmente dalla lettera della norma (nella specie, il C.N.F. ha ritenuto che, ai fini della configurabilità dell'illecito, è del tutto irrilevante la natura del rapporto fra l'avvocato e gli eredi del proprio cliente, così come è irrilevante la mancanza di un rapporto di fiducia fra avvocato e destinatari delle pretese di quest'ultimo).

Il Codice Deontologico non esaurisce nella sua formulazione tutte le possibili ipotesi di illecito deontologico, ben potendo venire in considerazione comportamenti non esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi generali in esso espressi, fra i quali quelli di probità, lealtà e correttezza di cui agli artt. 5 e 6 dello stesso codice.

La mancata indicazione delle norme deontologiche violate è del tutto irrilevante in presenza del fatto specificamente contestato nel capo di incolpazione.

22 dicembre 2014, n. 203 - Pres. f.f. PERFETTI - Rel. NERI - P.M. APICE (conf.) - avv. L.G.

(Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Verona del 21 novembre 2011)